REGOLAMENTO (CE) N. 323/2004 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2004

recante adattamento del regolamento (CEE) n. 1686/72 a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea.

visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovacchia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (¹) ha stabilito, all'articolo 3, paragrafo 4 bis, un meccanismo di stabilizzazione per le sementi di riso e per le sementi diverse da quelle di riso, il quale prevede la fissazione di un quantitativo massimo che potrà beneficiare dell'aiuto e il principio della ripartizione di tale quantitativo massimo tra gli Stati membri.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 1686/72 della Commissione, del 2 agosto 1972, relativo a talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi (²) ha stabilito i summenzionati quantitativi massimi di sementi di riso e di sementi diverse da quelle di riso per la Comunità e per Stato membro.
- (3) In considerazione dell'adesione alla Comunità della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, previstà per il 1º maggio 2004, occorre stabilire il quantitativo massimo di sementi di riso e di sementi diverse da quelle di riso che potrà beneficiare dell'aiuto nella Comunità allargata, nonché i quantitativi relativi a ciascuno Stato membro. Per il calcolo dei quantitativi massimi vengono considerati i quantitativi comunicati dagli Stati membri alla Commissione.
- (4) Le sementi di riso raccolte in una determinata campagna sono di norma utilizzate per seminare le superfici destinate alla produzione di risone (riso «paddy») e di sementi di riso nella campagna successiva. Il quantitativo di sementi utilizzate nella Comunità per seminare un ettaro è di 0,2 tonnellate. Per seminare la superficie di base totale di [433 123 ha + 3 222 h =] 436 345 ha è richiesto un quantitativo massimo di 87 269 tonnellate.
- Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1686/1972,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo

Il regolamento (CEE) n. 1686/72 è modificato come segue:

 all'articolo 3, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«A decorrere dal 1º luglio 2004, per le sementi diverse da quelle di riso è fissato un quantitativo massimo annuo di 332 841 tonnellate che potrà beneficiare dell'aiuto nella Comunità europea, ripartito tra gli Stati membri produttori nel modo seguente:

Belgio:	10 077 tonnellate,
Repubblica ceca:	9 124 tonnellate,
Danimarca:	93 697 tonnellate,
Germania:	31 654 tonnellate,
Estonia:	379 tonnellate,
Grecia:	3 846 tonnellate,
Spagna:	23 976 tonnellate,
Francia:	52 981 tonnellate,
Irlanda:	1 016 tonnellate,
Italia:	18 822 tonnellate,
Cipro:	305 tonnellate,
Lettonia:	1 086 tonnellate,
Lituania:	1 090 tonnellate,
Lussemburgo:	865 tonnellate,
Ungheria:	7 772 tonnellate,
Malta:	300 tonnellate,
Paesi Bassi:	35 856 tonnellate,
Austria:	769 tonnellate,
Polonia:	5 800 tonnellate,
Portogallo:	300 tonnellate,
Slovenia:	369 tonnellate,
Slovacchia:	862 tonnellate,
Finlandia:	5 853 tonnellate,
Svezia:	8 132 tonnellate,
Regno Unito:	17 910 tonnellate.»

⁽¹⁾ GU L 246 del 5.11.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 154/2002 (GU L 25 del 29.1.2002, pag.

⁽²⁾ GU L 177 del 4.8.1972, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 800/2002 (GU L 131 del 16.5.2002, pag. 3).